

Regolamento di certificazione

*Certificazione delle imprese ai sensi del Reg.
di esecuzione (UE) 2015/2067*

Contenuti

Introduzione.....	3
I. Condizioni per il rilascio del certificato	3
II. Procedura di rilascio del certificato	4
III. Verifiche di mantenimento della certificazione	9
IV. Obbligo di informare.....	11
V. Richiesta di parere al CSI.....	11
VI. Sospensione o ritiro del certificato FGAS dell'impresa.....	12
VII. Rinnovo della certificazione	13
VIII. Trasferimento dei certificati.....	14
IX. Certificazione di una "Impresa individuale"	15
X. Uso dei Marchi.....	18
Riassunto delle tappe principali della certificazione	22



Introduzione

I nuovi Regolamenti europei hanno come obiettivo la riduzione ed il controllo delle emissioni di gas ad effetto serra. Per soddisfare tali requisiti, il D.P.R. n. 146/2018 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 prevedono l'obbligo di certificazione per tutte le imprese che utilizzano [gas fluorurati ad effetto serra](#). Le condizioni richieste per la certificazione sono indicate nello Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

TECNEA Italia propone la certificazione delle imprese secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 per le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Il certificato ha una durata massima **di 5 anni**.

La procedura per ottenere la certificazione aziendale è indicata nei punti seguenti.

I. Condizioni per il rilascio del certificato

Per ottenere il certificato, lo schema di accreditamento di Accredia richiede all'impresa di soddisfare i seguenti requisiti:

- Possesso di personale certificato in numero sufficiente*
- Possesso dell'attrezzatura adeguata

Le imprese devono disporre dell'attrezzatura necessaria per l'effettivo svolgimento delle attività. La tipologia di strumenti richiesti dipenderà dall'attività dichiarata dall'impresa:

- Installazione di impianti:
 - senza messa in servizio (collegamento delle tubazioni): kit azoto;
 - precaricati: termometro, manometro e cercafughe;
 - con messa in servizio: termometro, manometro, cercafughe, bilancia, kit azoto e pompa per il vuoto.
 - Installazione e manutenzione degli impianti: termometro, manometro, cercafughe, bilancia, pinza amperometrica, kit azoto, pompa per il vuoto, recuperatore e almeno una bombola per il recupero.
- Sottoporsi ad una verifica di valutazione iniziale sul sito.



*Il Regolamento richiede che “ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, l’impresa deve avere una persona certificata. Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali”.

II. Procedura di rilascio del certificato

1. Modulo d’ordine e documenti richiesti per la certificazione

Per ottenere la certificazione, il rappresentante legale dell’impresa compila il modulo d’ordine con la scelta della tariffa in base al numero di persone certificate presenti nell’impresa. La firma del modulo d’ordine per la certificazione aziendale FGAS da parte del legale rappresentante dell’impresa indica che sono stati letti e accettati i seguenti documenti:

- regolamento di certificazione;
- condizioni generali di vendita.

In seguito alla ricezione del modulo d’ordine, TECNEA Italia verifica la sua completezza e correttezza. La ricezione del modulo d’ordine vale come contratto di certificazione. La conferma via mail della completezza e correttezza della compilazione del modulo d’ordine da parte di TECNEA Italia è valida come ricevuta di ritorno.

Il modulo d’ordine può essere inviato **via mail oppure per posta**, insieme alla documentazione richiesta per il rilascio della certificazione FGAS:

- **conferma** di iscrizione sul Registro Nazionale FGAS (numero IR);
- **modulo di domanda di certificazione** compilato;
- **elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall’impresa** e copia dei relativi patentini (il numero deve essere sufficiente per coprire il volume di attività presunto);
- **procedure e/o istruzioni operative** utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall’impresa);



- **elenco degli strumenti a disposizione** dei tecnici certificati per le attività FGAS;
- **prove di possesso e certificati di taratura degli strumenti;**
- **registro degli FGAS utilizzati dall'impresa;**
- **registro degli eventuali reclami** ricevuti dall'impresa, con le modalità di gestione dei reclami e ricorsi;
- un documento che **attesti il fatturato specifico dell'impresa** (autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa del fatturato specifico, copia del bilancio, UNICO);
- Visura Camerale con data inferiore ai 6 mesi;
- Un documento emesso dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018 o, nelle modalità previste dallo schema, una dichiarazione in cui sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza (in fase di sorveglianza e rinnovo).

Tale documentazione potrà anche essere consegnata direttamente all'ispettore, il giorno dell'audit presso l'impresa.

La Circolare informativa di ACCREDIA DC N° 12/2020 – *Informativa sulle strumentazioni, attrezzature e apparecchiature utilizzate dal Centro d'esame e/o dall'Impresa e/o dall'Organismo di attestazione* indica gli **strumenti richiesti per lo svolgimento delle attività FGAS**:

- stazione di recupero
- pompa del vuoto
- kit azoto
- almeno una bombola per il recupero del gas

Per dimostrare il possesso delle singole attrezzature richieste, l'impresa deve fornire, per ognuna di esse, uno dei seguenti documenti:

1. fattura di acquisto;
2. documento di trasporto;
3. contratto di noleggio o comodato d'uso;
4. certificato di conformità dello strumento;
5. rapporto di verifica interna dell'attrezzatura con la scheda tecnica dello strumento;



6. foto dello strumento con l'autocertificazione del rappresentante legale dell'impresa, nella quale si indica che lo strumento è di proprietà dell'azienda e utilizzato da essa durante gli interventi su impianti contenenti FGAS.

Lo schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018, chiarisce che le imprese devono disporre di strumenti idonei per svolgere le attività oggetto della Certificazione. Inoltre, la Circolare informativa di ACCREDIA DC N° 12/2020 – *Informativa sulle strumentazioni, attrezzature e apparecchiature utilizzate dal Centro d'esame e/o dall'Impresa e/o dall'Organismo di attestazione* indica gli strumenti per i quali deve essere garantito il mantenimento della catena metrologica. I seguenti strumenti di misura **devono essere tarati almeno una volta all'anno**:

- termometro
- manometro
- cercafughe
- bilancia
- pinza amperometrica

L'impresa deve fornire un documento che certifichi la conformità dello strumento di misura utilizzato. Tale certificato può essere:

1. rapporto di taratura emesso da un ente esterno all'impresa, con riferibilità al S.I. tramite l'utilizzo di campioni certificati LAT;
2. certificato di taratura LAT emesso da un laboratorio accreditato da ACCREDIA, esterno all'impresa;
3. certificato di conformità dello strumento in seguito alla verifica interna all'impresa. Tale verifica è effettuata utilizzando campioni primari con certificato di taratura LAT (l'impresa deve quindi disporre di un kit di campioni primari LAT non utilizzati durante gli interventi ma esclusivamente per le tarature). L'impresa deve fornire anche i certificati LAT validi degli strumenti campione insieme ai certificati di conformità degli strumenti verificati;
4. fattura di acquisto dello strumento di misura con data inferiore ai 12 mesi, corredata dal relativo rapporto di calibrazione o taratura rilasciato dal costruttore dell'attrezzatura. Tale rapporto garantisce che lo strumento rientri nella classe di errore massima dichiarata dal costruttore stesso ed accettabile per le attività fgas (ad esempio, i 5 g/anno di sensibilità minima richiesta per il cercafughe).

2. Referenziale della visita ispettiva presso la sede dell'impresa

In seguito alla verifica del modulo di domanda e dell'eventuale documentazione ricevuta da TECNEA Italia, si procede con la comunicazione all'impresa di una possibile data o ora per la visita ispettiva. Se



L'impresa accetta, TECNEA Italia invia via mail la conferma ed il Piano di Visita, nel quale viene comunicato il nominativo dell'ispettore che effettuerà la visita ispettiva e come si svolgerà l'audit. Quest'ultimo è obbligatorio per ottenere il certificato.

L'impresa potrà rifiutare il nominativo dell'ispettore proposto per l'audit entro 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio della presente mail, comunicando a TECNEA Italia i motivi di tale decisione.

Durante la visita presso la sede dell'impresa sono verificati i punti seguenti:

- verifica del personale certificato presente;
- verifica dell'idoneità, della funzionalità e delle modalità di manutenzione della strumentazione/attrezzatura/apparecchiatura in relazione al suo utilizzo. Per gli aspetti relativi alla conferma metrologica¹ delle apparecchiature utilizzate per la misurazione, verifica dell'idoneità per l'utilizzazione prevista dell'apparecchiatura;
- controllo delle procedure adottate dell'impresa per rispondere agli obblighi di dichiarazione degli interventi sugli impianti;
- riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale.

La visita ispettiva presso la sede dell'impresa si adatterà al numero dei tecnici con patentino e all'attività dichiarata dall'impresa. La durata dell'audit (espressa in quantità di giorni/esperti di TECNEA Italia) è calcolata tenendo conto delle dimensioni dell'impresa: numero di sedi, numero di tecnici con patentino le cui competenze dovranno essere verificate, numero di strumenti in possesso dell'impresa. La durata sarà di almeno 2 ore effettive presso un'unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini del contenuto del campo di applicazione della certificazione. I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.

Al termine dell'audit, l'auditor tecnico di TECNEA Italia redige un rapporto con gli eventuali Punti Sensibili (PS – punti che potrebbero causare non conformità) rilevati e comunica tali risultati ai rappresentanti dell'impresa.

In caso di Non Conformità (NC – punti in disaccordo con i requisiti del Regolamento), l'auditor compila una scheda di NC e la fa firmare al rappresentante dell'impresa. Tale scheda è inviata all'impresa entro una settimana dalla data della visita ispettiva ed è approvata dal Comitato di Delibera di TECNEA Italia. L'impresa deve attuare l'azione correttiva prevista e approvata entro la data indicata nella scheda di Non conformità.

¹ Per conferma metrologica, secondo quanto definito nella UNI EN ISO 10012:2004, si intende l'insieme di operazioni richieste per garantire che un'apparecchiatura per misurazione sia conforme ai requisiti per l'utilizzazione prevista. La conferma metrologica comprende la taratura e la verifica delle apparecchiature per la misurazione. Ove non specificati a livello normativo (es. art.6 comma 2 del Regolamento (CE) n.1516/2007), i requisiti metrologici (es. campo di misura, errore massimo, incertezza di misura) così come gli intervalli di conferma metrologica devono essere stabiliti dall'impresa al fine di confermare l'idoneità per l'utilizzazione prevista dell'apparecchiatura per misurazione.



Precisazioni relative alle visite ispettive presso le imprese

- **Carattere obbligatorio:** come indicato dai Regolamenti in vigore, l'impresa non può rifiutare la visita ispettiva di TECNEA Italia presso la propria sede o il luogo di intervento.
- **Periodo di visita:** TECNEA Italia può procedere alla visita ispettiva presso l'impresa entro 6 mesi dalla data indicata nel modulo d'ordine per la certificazione inviato dall'impresa.
- **Visita/e supplementare/i:** TECNEA Italia potrà effettuare visite supplementari presso l'impresa. Tali visite fanno seguito a eventuali anomalie riscontrate nelle dichiarazioni annuali trasmesse dall'impresa o su richiesta del Ministero dell'Ambiente.
- **Ispettori:** gli auditor sono scelti da TECNEA Italia. L'impresa visitata può rifiutare un ispettore inviando una domanda scritta a TECNEA Italia con le motivazioni del rifiuto. TECNEA Italia valuta la richiesta e se la ritiene valida, assegna un altro auditor per la visita ispettiva.
- **Ispettori ACCREDIA:** un auditor di ACCREDIA (l'ente italiano di accreditamento) può partecipare alla visita ispettiva presso l'impresa, che viene informata prima dell'audit (anche con un preavviso minimo). **Rifiutare la presenza di questo auditor comporta il mancato rilascio della certificazione aziendale FGAS oppure la sospensione o il ritiro della certificazione già rilasciata.**

3. Rilascio della certificazione aziendale FGAS

Entro 15 giorni dalla visita ispettiva presso l'impresa, il **Comitato di Delibera di TECNEA Italia** si riunisce ed emette un parere sul rilascio della certificazione. Il Presidente di TECNEA Italia, in base all'esito della visita ispettiva e dell'analisi della documentazione consegnata dall'impresa, può decidere:

- **rilascio del certificato FGAS:** il certificato è rilasciato all'impresa se ha soddisfatto tutti i requisiti dei Regolamenti in vigore;
- **rilascio della certificazione FGAS dopo aver risolto le Non Conformità:** TECNEA Italia richiede all'impresa informazioni supplementari prima di potere rilasciare il certificato;
- **mancato rilascio:** il certificato non è rilasciato all'impresa che non ha soddisfatto tutti gli obblighi imposti dai Regolamenti per poter ricevere la certificazione aziendale FGAS. La visita ispettiva iniziale è comunque a carico dell'impresa.



Nota: Il Presidente della TECNEA Italia ha il potere di veto su tutte le decisioni prese dal Comitato di Delibera di TECNEA Italia.

Se l'esito della certificazione aziendale FGAS è positivo, l'impresa riceve via mail la comunicazione del rilascio della certificazione, insieme al Marchio di TECNEA Italia e al Regolamento per l'uso di tale marchio (estratto da questo Regolamento di Certificazione). La versione cartacea del Certificato è inviata via posta, dopo essere stata firmata dal nostro rappresentante legale. Da questo momento l'impresa è iscritta sul Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it), dove compare nella sezione C (Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate).

Ogni decisione presa da TECNEA Italia è notificata all'impresa entro un termine massimo di **10 giorni**. Entro questo termine, TECNEA Italia inserisce per via telematica, nell'apposita sezione del Registro, le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto la certificazione aziendale FGAS e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto della certificazione.

Se l'esito della certificazione è negativo:

Nel caso di non conformità rilevate durante la visita ispettiva, il Comitato di Delibera richiede l'invio di ulteriori documenti entro un termine massimo deciso dal Comitato stesso. Superata tale scadenza, la pratica dell'impresa sarà chiusa definitivamente. Per ottenere la certificazione sarà quindi necessario ricominciare il processo dall'inizio, trasmettendo un nuovo modulo d'ordine e sostenendo le spese legate al nuovo processo di certificazione.

III. Verifiche di mantenimento della certificazione

TECNEA Italia effettua una verifica documentale annuale dell'impresa certificata. Questa verifica è effettuata per i quattro anni seguenti al primo rilascio della certificazione. In seguito a tale verifica può essere richiesta una visita ispettiva supplementare presso l'impresa. Questo audit sarà fatturato all'impresa come descritto nelle tariffe riportate nel modulo d'ordine e si svolgerà secondo le modalità descritte per la visita ispettiva iniziale.

Come previsto dallo Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146, TECNEA Italia, **almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza**, trasmette un sollecito alla impresa certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

- dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa al fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza;



- elenco strumenti aggiornato (nuovi strumenti acquistati; numero e data del rapporto di taratura o delle fatture di acquisto dei nuovi strumenti; nuova data di taratura, verifica o manutenzione);
- certificati di taratura o, se applicabile, le fatture di acquisto dei nuovi strumenti;
- personale certificato impiegato dall'impresa durante l'anno di certificazione (eventuale copia dei patentini per i nuovi tecnici certificati);
- copia della dichiarazione dalla Banca Dati del gas dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n.146/2018, nella quale si dimostra che l'impresa certificata ha svolto interventi dalla precedente sorveglianza;
- eventuali reclami ricevuti durante l'anno di certificazione, con evidenza delle azioni correttive e delle chiusure di tali non conformità;
- quanto refrigerante è stato acquistato, utilizzato ed eventualmente smaltito durante l'anno di certificazione;
- Piano della Qualità aggiornato:
 - o fatturato specifico ("Dati consolidati")
 - o tabella del personale certificato (*se applicabile*)

Nel ciclo di certificazione saranno inoltre verificate tutte le attività inserite nello scopo del certificato, secondo quanto indicato nello schema di accreditamento.

Se non si trova evidenza sul Registro telematico dell'aggiornamento di validità del Patentino, viene richiesto al tecnico una copia della lettera di sussistenza del certificato inviata dal CAB presso il quale è certificato. Inoltre, viene considerato come Punto Sensibile e sarà verificato entro il successivo mantenimento annuale della certificazione.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista, **la Certificazione sarà sospesa entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza** (applicando la procedura riportata nel paragrafo VI: "Sospensione o ritiro del certificato FGAS dell'impresa").

Se invece l'impresa invia i documenti richiesti entro il termine indicato per il mantenimento annuale, TECNEA Italia procede con l'analisi della documentazione ricevuta (e se necessario alla visita supplementare) e invia la pratica al Comitato di Delibera.

Il Comitato, dopo essersi riunito e aver valutato la documentazione, può decidere:

- **mantenimento del certificato:** l'impresa soddisfa tutti i requisiti regolamentari per il mantenimento annuale della certificazione;
- **sospensione del certificato:** l'impresa deve fornire i documenti mancanti, richiesti per il mantenimento, entro sei mesi dalla data di sospensione della certificazione. Superata tale scadenza, la certificazione dell'impresa sarà ritirata definitivamente. Per ottenere la certificazione sarà quindi necessario ricominciare il processo dall'inizio, trasmettendo un nuovo modulo d'ordine e sostenendo le spese legate al nuovo processo di certificazione.



Dopo aver ricevuto i documenti mancanti, sarà necessario effettuare una nuova valutazione della pratica per il mantenimento. Questa valutazione potrà essere effettuata dal Presidente di Tecnea Italia o da una persona da lui delegata;

- **ritiro del certificato:** l'impresa non ha soddisfatto i requisiti dei Regolamenti per il mantenimento della certificazione e perciò il certificato FGAS è ritirato.

Ogni decisione presa da TECNEA Italia è notificata all'impresa entro un massimo di **10 giorni** ed è comunicata al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it), dove compare nella sezione C (Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate).

IV. Obbligo di informare

In seguito all'ottenimento del certificato e durante tutto il periodo di validità della certificazione FGAS, **l'impresa, entro 1 mese, deve informare** TECNEA Italia di ogni variazione del numero di tecnici certificati, del fatturato specifico e di ogni altro cambiamento che può influire sul mantenimento della certificazione dell'impresa.

Quando l'impresa titolare del certificato segnala una modifica delle attività esercitate e dei relativi strumenti utilizzati, TECNEA Italia verifica l'impatto di tali cambiamenti sulla tipologia di certificazione iniziale richiesta dall'impresa. Se tali modifiche sono importanti, TECNEA Italia richiede all'impresa di effettuare un'estensione/riduzione della certificazione FGAS.

V. Richiesta di parere al CSI

Se necessario, TECNEA Italia può richiedere il parere del suo Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI). Eventuali pareri di tale Comitato sono espressi:

- in occasione del rilascio iniziale, della sorveglianza documentale annuale, del controllo di conformità dell'attrezzatura oppure della visita ispettiva presso l'impresa;
- in occasione della ricezione di informazioni supplementari eventualmente richieste all'impresa.

La domanda di parere è effettuata via mail oppure per posta e include tutti i documenti necessari (relazione, esiti delle valutazioni, ecc.) affinché il CSI possa esprimere un parere. Il ruolo del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è quello di fornire una seconda valutazione (se richiesta) su una pratica di un'impresa dopo che quest'ultima è stata valutata dagli auditor di TECNEA Italia. Il CSI



prende in considerazione i risultati della valutazione forniti da TECNEA Italia tramite una relazione e fornisce un parere motivato sul rilascio del certificato.

I pareri del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità sono sempre motivati e, in caso di riserve, sono specificati i punti per i quali il CSI richiede informazioni supplementari.

VI. Sospensione o ritiro del certificato FGAS dell'impresa

Se TECNEA Italia verifica che il titolare dell'attestato di capacità non soddisfa più i requisiti professionali richiesti dai Regolamenti o non dispone più degli strumenti necessari per svolgere le attività certificate

- sia dopo la visita di un auditor di TECNEA Italia presso la sede dell'impresa
- sia dopo la sorveglianza documentale annuale in occasione dei mantenimenti

TECNEA Italia invia la pratica dell'impresa al Comitato di Delibera, il quale decide la sospensione della certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza oppure alla data concordata con l'impresa per rispondere alle non conformità.

La sospensione ha una durata di sei mesi. TECNEA Italia interrompe la sospensione della certificazione FGAS nel momento in cui riceve i documenti mancanti e verifica la correttezza e completezza di tale documentazione. Sarà effettuata una nuova valutazione della pratica per il mantenimento da parte del Presidente di Tecnea Italia o da una persona da lui delegata.

Se entro il termine della sospensione, l'impresa non dimostra di soddisfare i requisiti richiesti per il mantenimento annuale della certificazione aziendale FGAS, TECNEA Italia invia per posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la comunicazione che la certificazione dell'impresa è stata definitivamente ritirata.

Se l'impresa desidera certificarsi nuovamente, dovrà richiedere una nuova procedura di certificazione inviando il modulo d'ordine a TECNEA Italia.

TECNEA Italia può ritirare il certificato senza sospensione preliminare in caso di gravi mancanze da parte dell'impresa rispetto ai requisiti regolamentari.

In seguito al ritiro della certificazione, l'impresa:

- non fa più uso del certificato che gli era stato consegnato;



- non può più utilizzare documenti commerciali o tecnici relativi alla certificazione aziendale FGAS;
- non può più utilizzare documenti con il Marchio di TECNEA Italia;
- non può più effettuare qualsiasi attività per la quale si richiede la certificazione aziendale FGAS.

Motivi di sospensione e revoca della certificazione:

- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'impresa all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine di Tecnea Italia e delle parti coinvolte;
- f) formale richiesta da parte della persona certificata.

Le sospensioni e revoche delle certificazioni sono comunicate per via telematica da TECNEA Italia nell'apposita sezione del Registro di cui al DPR, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

VII. Rinnovo della certificazione

In occasione del rinnovo della certificazione aziendale FGAS (scaduti i 5 anni di validità del certificato) sarà effettuata una verifica ispettiva presso un'unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini delle attività oggetto di certificazione. La presentazione di istanza di rinnovo da parte dell'impresa certificata deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato.

Saranno esaminati e valutati (anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti), almeno i seguenti elementi:

- fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere



costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente;

- la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione, con la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti al campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

In caso di esito positivo degli accertamenti, la Certificazione dell'impresa sarà rinnovata.

VIII. Trasferimento dei certificati

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un'impresa, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali.

Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Come previsto dal Regolamento RG-01-02 (in ultima rev. applicabile), ai fini del trasferimento del certificato dovranno essere forniti a TECNEA Italia i seguenti documenti:

- a) stato di validità del certificato (verificato sul Registro telematico nazionale);
- b) dichiarazione dell'Organismo con la quale l'impresa è attualmente certificata circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c) una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione;
- d) certificato in corso di validità.

Entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, l'Organismo (CAB) con la quale l'impresa è attualmente certificata deve inviare a TECNEA Italia i documenti indicati al punto b.

A seguito dell'esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, TECNEA Italia emetterà un certificato riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenze, dandone comunicazione all'Organismo cedente. Nel certificato emesso al termine del trasferimento sarà inoltre specificato che il tale certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC.



Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l'Organismo cedente revocherà il certificato.

Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Nel caso in cui il CAB cedente non invii entro la scadenza dei 30 giorni la documentazione richiesta dallo schema FGAS per il trasferimento, viene inviata una segnalazione ad ACCREDIA ed un sollecito via PEC al CAB cedente. Con tale sollecito lo si informa che se entro 30 giorni dalla data di invio della PEC, TECNEA Italia non riceverà la documentazione richiesta per ultimare il trasferimento, considererà confermata l'assenza di pendenze (economiche e tecniche) e di reclami e/o ricorsi nei confronti dell'impresa che ha richiesto il trasferimento.

IX. Certificazione di una “Impresa individuale”

1. Rilascio della certificazione aziendale FGAS

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come “Impresa individuale” potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:

- *l'impresa:*
 - sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
 - sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n.146/2018;
 - abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare al CAB un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.
- *il titolare:*
 - sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n.146/2018;
 - sia certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'“Impresa individuale” intende operare*;
 - in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiarare di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
 - disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona, dimostrando di garantire il mantenimento della catena metrologica;
 - dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc....);



- dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
- in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta il documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell’attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti al campo di applicazione del certificato.

Nel caso in cui l’impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti al campo di applicazione del certificato, la certificazione sarà comunque mantenuta. Nella successiva sorveglianza, l’impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente al campo di applicazione del certificato.

Il titolare della “Impresa individuale” deve fornire a TECNEA Italia la documentazione di cui sopra richiamandola in una “autodichiarazione” redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e comunque soggetta a verifica.

**La certificazione del titolare dell’impresa individuale dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell’impresa individuale (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 303/2008).*

2. Sorveglianza e rinnovo

Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza e rinnovo dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

I mantenimenti sono gestiti allo stesso modo delle “Imprese” (vedi capitolo III - Verifiche di mantenimento della certificazione).

3. Variazione del certificato da “Impresa individuale” a “Impresa”

L’“Impresa individuale”, che ricade nei requisiti di “Impresa”, almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può richiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di “Impresa”.

In seguito all’accettazione da parte del cliente dell’accordo contrattuale aggiornato, TECNEA Italia organizzerà la programmazione della verifica ispettiva dell’impresa presso un’unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

L’impresa dovrà inoltre fornire la seguente documentazione:

- dichiarazione del fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione;



- un documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell’attivazione della Banca Dati, l’impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
- l’elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall’impresa**, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all’iscrizione al Registro telematico nazionale. L’elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d’attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso);
- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione, dimostrando di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall’impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l’impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto inerenti al campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l’impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

A seguito di esito positivo della verifica, TECNEA Italia emette un certificato riportando la data di “emissione corrente” con invariata la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

**Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall’impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l’impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

4. Variazione del certificato da “Impresa” a “Impresa individuale”

L’ “Impresa”, che ricade nei requisiti di “Impresa individuale”, almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può richiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di “Impresa individuale”.

Il titolare dell’Impresa certificata deve fornire a TECNEA Italia la documentazione prevista al punto 1 (“Rilascio della certificazione aziendale FGAS”).

In seguito all’accettazione da parte del cliente dell’accordo contrattuale aggiornato, TECNEA Italia verificherà, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.



A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, sarà emesso il certificato, riportando la data di “emissione corrente” con invariata la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell'impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.

X. Uso dei Marchi

1. Uso dei Marchi TECNEA Italia e Cemafruid

I loghi dei Marchi TECNEA Italia e Cemafruid devono essere riprodotti correttamente, nella stessa forma e proporzione di quelli presenti nei documenti ufficiali. Questi ultimi ed il certificato possono essere copiati se sono riprodotti integralmente ed in maniera leggibile.

L'impresa ha il diritto di riprodurre il Marchio su ogni mezzo di comunicazione, grafico e non grafico (documenti commerciali, pubblicità, sito internet, ecc..).

I documenti nei quali si fa riferimento alla certificazione ottenuta devono citare esplicitamente TECNEA Italia con una scritta del tipo “servizio certificato da TECNEA Italia”. Non è invece consentita l'apposizione del Marchio per un servizio che non è certificato da TECNEA Italia.

Non è consentito trasmettere questa autorizzazione di uso del Marchio in alcun caso. Se la certificazione viene sospesa o ritirata, il diritto di uso del Marchio è anch'esso ritirato e l'impresa non può più utilizzare alcun documento contenente il Marchio TECNEA Italia e/o Cemafruid oppure fare riferimenti alla certificazione.

2. Uso del Marchio ACCREDIA

L'impresa certificata da TECNEA Italia, sotto accreditamento ACCREDIA, può usare il Marchio ACCREDIA esclusivamente in abbinamento al Marchio TECNEA Italia, come mostrato nella figura riportata a pag. 26 del RG-09 – “Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio ACCREDIA” (ultima versione in vigore e in libero accesso sul sito internet www.accredia.it) ed in conformità alle regole in esso indicate.



I colori del Marchio ACCREDIA sono grafite e ocra (declinato in due toni). La codificazione cromatica dei due colori è riportata nella tabella seguente:

	PANTONE	C	M	Y	K	R	G	B	HEX#
 Grafite	Black 7 (C/U)	0	0	23	93	43	43	33	2B2B21
 Ocra	131 (C/U)	0	43	100	13	222	126	0	DE7E00
 Ocra 50 %	/	/	/	/	/	238	190	128	EEBE80

Tabella 1

Nella versione monocromatica in scala di grigi del marchio, la codificazione cromatica è la seguente:

	PANTONE	C	M	Y	K	R	G	B	HEX#
 Bianco	/	0	0	0	0	255	255	255	FFFFFF
 Nero 90	/	0	0	0	90	60	60	60	3C3C3C
 Nero 55	/	0	0	0	55	146	146	146	929292
 Nero 30	/	0	0	0	30	198	198	198	C6C6C6

Tabella 2

Il Marchio ACCREDIA è consentito esclusivamente in abbinamento al marchio dell'Organismo accreditato, come mostrato di seguito, ed in conformità al RG-09 (ultima versione in vigore):

- Esso non comprende le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione:
- Il marchio ACCREDIA deve essere posizionato a destra di quello dell'Organismo e non può avere maggiore rilevanza dello stesso
- Deve essere riportata l'indicazione dello schema specifico all'interno del cerchio del marchio ACCREDIA
- Non deve essere riportato il numero di accreditamento dell'Organismo
- È vietato l'utilizzo del marchio Multi Activities



Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA/MRA.

In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (marchio ACCREDIA in abbinamento al marchio dell'Organismo accreditato), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del marchio dell'Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

In aggiunta alle prescrizioni precedenti sul formato grafico dei loghi, si sottolinea che:

- L'intestatario di un determinato tipo di certificazione, relativo ad un determinato schema accreditato, non deve mai utilizzare il marchio ACCREDIA disgiuntamente dal marchio di certificazione dell'OdC accreditato.
- Il marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante.

È consentito l'utilizzo del marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello dell'OdC, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante i prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell'ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc..).

Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento dei due Marchi deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo: Organizzazione con sistema di gestione certificato (per esempio qualità, ambiente), nome del CAB e norma applicabile.

Sui biglietti da visita del personale non deve mai essere apposto il marchio ACCREDIA congiunto al marchio dell'OdC (utilizzabile dai Clienti degli Organismi accreditati).



Per quanto riguarda documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario, l'abbinamento dei due Marchi deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei servizi rientranti nello scopo di accreditamento.

Non è consentito l'utilizzo del marchio ACCREDIA, né del marchio dell'OdC, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, ecc..).

In caso di ritiro o di sospensione della certificazione, l'impresa non fa più uso del Marchio ACCREDIA né del Marchio TECNEA Italia né dell'abbinamento dei due Marchi.

In caso di rinnovo della certificazione aziendale, si ricorda che, come da indicazioni della Circolare informativa ACCREDIA N° 4/2024 del 03/12/2024, l'utilizzo del vecchio marchio di ACCREDIA (di forma ovale e riportante la denominazione ACCREDIA con la dizione "L'Ente di Accreditamento" e al centro la sagoma dell'Italia) **sarà possibile fino a dicembre 2028**. Al termine del periodo di transizione, sarà possibile utilizzare soltanto la nuova versione del marchio, riportata in questo Regolamento di Certificazione.



Riassunto delle tappe principali della certificazione

1) Domanda iniziale di certificazione:

- conferma di iscrizione sul Registro Nazionale FGAS (Numero IR);
- modulo d'ordine con la scelta della tariffa in base al numero di persone certificate presenti nell'impresa;
- modulo di domanda di certificazione compilato;
- le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- patentini dei tecnici certificati presenti nell'impresa;
- elenco degli strumenti a disposizione dei tecnici certificati per le attività FGAS;
- prove di possesso e certificati di taratura degli strumenti;
- registro degli FGAS utilizzati dall'impresa;
- registro degli eventuali reclami ricevuti dall'impresa;
- un documento che attesti il fatturato specifico dell'impresa (autocertificazione del fatturato specifico del legale rappresentante dell'impresa, copia del bilancio, UNICO);
- Visura Camerale con data inferiore ai 6 mesi.

2) Modulo di domanda di certificazione ed eventuali documenti ricevuti verificati da TECNEA Italia

3) Proposta della data e ora della visita ispettiva presso l'impresa e successivo invio della conferma via mail con il Piano di Visita con il nominativo dell'ispettore

4) Visita iniziale presso la sede dell'impresa oppure sul luogo di intervento

5) Comitato di delibera e decisione sul rilascio della certificazione aziendale FGAS

6) Mantenimento annuale della certificazione attraverso un'analisi documentale da parte della TECNEA Italia



- 7) L'impresa informa TECNEA Italia di ogni variazione del numero di tecnici certificati, del fatturato specifico e di ogni altro cambiamento che può influire sul mantenimento della certificazione dell'impresa.

